

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2263)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 24 settembre 1975 (V. Stampato n. 3044)

d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 ottobre 1975*

**Integrazione al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31,
convertito nella legge 17 maggio 1973, n. 205**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 36 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è integrato come segue:

all'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Ascoli Piceno, al fine di sopperire alle minori entrate del contributo speciale di cura derivanti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, è attribuita una somma sostitutiva di importo pari alle entrate riscosse dall'azienda autonoma di soggiorno nell'anno 1974 per contributo speciale di cura.

L'erogazione di tale somma è disposta con decreto del Ministro delle finanze.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità di cui al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

Ai fini della determinazione della somma che, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, l'amministrazione finanziaria dello Stato attribuirà all'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Ascoli Piceno in sostituzione dei tributi e contributi aboliti con legge 9 ottobre 1971, n. 825, la somma di cui alla presente legge, compensativa delle entrate tributarie di pertinenza, va considerata, a tutti gli effetti, somma riscossa nell'anno 1973 per contributo speciale di cura.